

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICITA' VISIBILE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO

Articolo 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento riguarda il rilascio delle autorizzazioni della pubblicità visibili lungo le strade di competenza del Consorzio, in base al Nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle strade di proprietà del Consorzio poste all'interno della Zona Industriale Ponte Rosso e della Zona Artigianale ex Eridania in Comune di San Vito al Tagliamento ed all'interno della Zona Industriale Nord in Comune di Spilimbergo, così come individuate dai rispettivi strumenti urbanistici.
3. Per le definizioni applicate si rimanda ai suddetti dispositivi normativi.

Articolo 2 – Caratteristiche e condizioni.

1. Le insegne di esercizio, i cartelli, gli impianti di pubblicità, ecc. devono rispettare i dettami normativi previsti all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" ed al Paragrafo 3 "Pubblicità sulle strade e sui veicoli" del Titolo II, Capo I del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", rispettando, nello specifico, le caratteristiche, le dimensioni, i requisiti di ubicazione ed i limiti di illuminazione previsti dalle norme.
2. La collocazione di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari visibili dalle strade di competenza del Consorzio è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consorzio stesso.
3. La collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari deve avvenire in area di proprietà della ditta richiedente.
4. Nel caso in cui l'area interessata dalla collocazione sia sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, l'autorizzazione da parte del Consorzio è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.
5. La collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari visibili dalle strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. deve ottenere il preventivo Nulla Osta di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
6. I manufatti che si intendono collocare devono essere stati calcolati e realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Articolo 3 – Autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla collocazione di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari visibili dalle strade di competenza del Consorzio ha validità per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione ed è rinnovabile; essa viene intestata alla ditta richiedente.
2. Il modello per le richieste (vedi allegato al presente Regolamento) è scaricabile dal sito del Consorzio all'indirizzo "<http://www.zipr.it/>".
3. La domanda deve contenere le previste autodichiarazioni (vedi modello allegato), la planimetria con l'ubicazione dell'insegna pubblicitaria e riportante gli elementi necessari per la valutazione della domanda stessa; il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre da cui risultino evidenti le dimensioni, la dicitura ed i colori delle lettere e del fondo; l'eventuale Nulla Osta rilasciato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
4. Il Consorzio entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. Non è previsto il tacito assenso all'autorizzazione.

5. La ditta titolare dell'autorizzazione, qualora intenda rinnovare la medesima, deve inoltrare apposita richiesta almeno sessanta giorni prima della scadenza, sempre mediante il suddetto modello.
6. Qualora la ditta titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario deve farne apposita domanda, tramite il modello sopra citato, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; il Consorzio rilascia l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la stessa si intende rilasciata per tacito assenso. L'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario comporta la proroga dell'autorizzazione della complessiva installazione dell'insegna per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della nuova autorizzazione.
7. Qualsiasi modifica da parte della ditta richiedente deve essere oggetto di richiesta scritta.
8. Gli atti di autorizzazione si intendono comunque rilasciati fatti salvi diritti di terzi eventualmente coinvolti o coinvolgibili, per i quali è onere della ditta richiedente ottenere i relativi assensi o nulla osta. E' facoltà del Consorzio revocare o modificare gli atti autorizzativi per giustificati motivi. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a riverse o pretese di qualsivoglia genere.
9. Per quanto riguarda i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni, gli stessi possono essere sospesi nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta o si rendano necessari ulteriori approfondimenti tecnici. La ditta richiedente sarà invitata dal Consorzio ad integrare la domanda o a produrre i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Dalla presentazione della documentazione richiesta riparte il conteggio dei tempo per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata risposta da parte della ditta entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione alla ditta interessata.
10. La rinuncia al mezzo pubblicitario autorizzato deve essere comunicata per iscritto al Consorzio dalla ditta titolare almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. La ditta titolare si impegna a rimuovere il mezzo pubblicitario entro tale scadenza; la ditta dovrà, se sussiste il caso, provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, sempre entro i sessanta giorni prima della scadenza dell'originaria autorizzazione.

Articolo 4 – Oneri della ditta autorizzata.

1. È fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione:
 - a) di rispettare quanto previsto dal Nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
 - b) di adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le eventuali prescrizioni impartite dal Consorzio al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) di mantenere in perfette condizioni gli impianti autorizzati, anche in mancanza di messaggio pubblicitario;
 - d) di procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o a seguito di motivata richiesta da parte del Consorzio.
2. La ditta autorizzata è l'unica responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerato il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità.

Segue allegato: **Modello INSEGNE**